



CITTÀ DI COPERTINO

PROVINCIA DI LECCE

Area Tecnica

URBANISTICA – EDILIZIA – AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE n. 01/2013

OGGETTO: Autorizzazione provvisoria per lo scarico di liquami provenienti da insediamenti civili inferiori a 50 vani o 5000 mc.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”;
- che l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;

VISTA la richiesta, datata 20/06/13, inoltrata dalla sig.ra CIURLIA Maria Teresa, in qualità di Amministratore della EDIL AMBIENTE s.r.l. - C.F. 04414000754, nata a Carmiano (Le) il 09/01/53 e residente in Copertino, alla via Grottella n.190, con la quale si chiede, ai sensi del Regolamento Regione Puglia n.26/2011, l'autorizzazione provvisoria allo smaltimento dei liquami chiarificati, previo trattamento con la procedura prescritta dall'art.7 del regolamento anzidetto, provenienti dallo scarico dei servizi igienici di uffici annessi all'impianto di messa in riserva, realizzato in questo Comune in località Mollone;

VISTA la dichiarazione, del tecnico geom. Walter Quagnano, attestante la conformità dell'impianto a quanto previsto dall'art.7 del Regolamento Regionale;

TENUTO presente che questo Comune non dispone nel proprio territorio di suolo adibito a sito per lo smaltimento dei fanghi e del liquame chiarificato;

CHE pertanto, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che lo smaltimento dei fanghi e dei liquami chiarificati dalla vasca prevista dall'art.7 del Regolamento Regione Puglia n.26 del 12.12.2011, avvenga col sistema di pozzo nero a tenuta stagna a prelevamento meccanico;

VISTO il parere favorevole, espresso dall'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica, datato 20/06/11;

AUTORIZZA

la sig.ra CIURLIA Maria Teresa – Amministratore Unico della EDILAMBIENTE s.r.l., meglio in premessa generalizzata, allo scarico provvisorio dei fanghi e dei liquami provenienti dai servizi igienici di un impianto di messa in riserva realizzato, in questo Comune in località Mollone, in conformità all'art.7 del Regolamento Regione Puglia n.26 del 12.12.2011, mediante il sistema di scarico in pozzo nero a tenuta stagna a prelevamento meccanico.

La presente autorizzazione deve intendersi rilasciata in via provvisoria e quindi valida fino all'entrata in funzione dell'impianto della rete fognante cittadina, a cui successivamente il titolare sarà tenuto ad allacciare l'impianto fognante del suddetto fabbricato.

PRESCRIZIONI

- il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;





CITTÀ DI COPERTINO

PROVINCIA DI LECCE

Area Tecnica

URBANISTICA – EDILIZIA – AMBIENTE

- b) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) obbligo di notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art. 8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) per gli scarichi di dimensione oltre i 50 A.E., obbligo di rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, segnalando i punti di campionamento;
- e) per gli scarichi di dimensione oltre i 500 A.E., obbligo di verificare tramite autocontrolli la qualità delle acque scaricate inviando annualmente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita dall'impianto, riferite al periodo di attività dello stesso;
- f) per gli scarichi oltre i 1.000 AE, obbligo di prevedere un "Quaderno di impianto" nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;
- g) per gli scarichi di dimensione oltre i 1.000 A.E., obbligo di installazione di uno strumento di misurazione delle portate o, laddove ritenuto opportuno dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati e di registrazione giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati.

Copertino, 12.07.2013

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Arch. Pietro Antonio GRECO



COMUNE DI COPERTINO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno cinquante due il giorno sette
nel mese di luglio in Copertino io sottoscritto
Messo Comunale ho notificato copia del presente al Signor
Carlo Enrico Terese perché ne abbia piena e legale
conoscenza a tutti gli effetti di legge conseguendo copia a
mani di G. G. G.

IL MESSO NOTIFICATORE
Cosimo Raho